



**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA 2003/2008 ALTIPLANO CON MEMORIA"**

di nominali massimi EURO 20.000.000

ISIN IT0003471999

Art. 1 - IMPORTO E TITOLI

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2003/2008 ALTIPLANO CON MEMORIA" di nominali massimi Euro 20.000.000 è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede di Milano (di seguito l'Emittente). Il prestito è costituito da massime n. 20.000 obbligazioni da nominali Euro 1.000.

Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs 24/06/1998 n. 213.

Art. 2 - DURATA E GODIMENTO

Il prestito, della durata di cinque anni, ha godimento 13/6/2003 e sarà pertanto sarà rimborsato integralmente il 13/6/2008.

Art. 3 - PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di emissione è pari al valore nominale di Euro 1.000.

Art. 4 - INTERESSI

Le obbligazioni frutteranno due tipologie di interessi pagabili annualmente, (act/act; Modified Following, Unadjusted), in via posticipata ogni 13 giugno di ogni anno, a partire dal 13 giugno 2004, il cui importo verrà determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo secondo le seguenti formule:

A.

Anno 1

3,00% lordo del Valore Nominale.

Anno 2

3,50% lordo del Valore Nominale.

B.

Anno 3

Max (0%;6,90%;)

Nel caso in cui nessun Indice del Basket, ad ogni Data di rilevazione, sia inferiore o uguale al livello della Barriera:

6,90% annuo lordo

o

Zero (Nel caso contrario).

Anno 4

Max (0%;6,90%;13,80%)

Nel caso in cui nessun Indice del Basket, ad ogni Data di rilevazione, sia inferiore o uguale al livello della Barriera:

6,90% annuo lordo;

13,8% annuo lordo nel caso in cui al 3° anno la cedola sia stata 0%.

o

Zero (Nel caso contrario).

Anno 5

Max (0%;6,90%;13,80%; 20,7)

Nel caso in cui nessun Indice del Basket, ad ogni Data di rilevazione, sia inferiore o uguale al livello della Barriera:

6,90% annuo lordo;

13,8% annuo lordo nel caso in cui al 3° anno la cedola sia stata 0%;

20,7% annuo lordo nel caso in cui sia al 3° che al 4° anno la cedola sia stata 0%.

o

Zero (Nel caso contrario).

Per ciascun indice del Basket la **barriera** è pari all'80% del Prezzo di Riferimento calcolato il 13 giugno 2003.

L'importo da corrispondere per la cedola interessi verrà arrotondato al centesimo di Euro per eccesso o difetto.

Art. 5 - BASKET DEGLI INDICI SOTTOSTANTI

Per Basket degli indici sottostanti si intendono i 16 indici azionari settoriali del DOW JONES EURO STOXX così come attualmente calcolati e pubblicati da STOXX Ltd (di seguito il "Provider") e come rilevabili sui circuiti Reuters e Bloomberg alle pagine sottoelencate (o in futuro su qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) ovvero su altre fonti di equipollente ufficialità :

	Indice Settoriale	Pagina Reuters	Pagina Bloomberg
1	DOW JONES EURO STOXX RETAIL	.SX1E	SX1E
2	DOW JONES EURO STOXX CYCL. GOODS & SERVICES	.SX2E	SX2E
3	DOW JONES EURO STOXX FOOD & BEVERAGE	.SX3E	SX3E
4	DOW JONES EURO STOXX CHEMICALS	.SX4E	SX4E
5	DOW JONES EURO STOXX BANKS	.SX7E	SX7E
6	DOW JONES EURO STOXX TECHNOLOGY	.SX8E	SX8E
7	DOW JONES EURO STOXX HEALTHCARE	.SXDE	SXDE
8	DOW JONES EURO STOXX ENERGY	.SXEE	SXEE
9	DOW JONES EURO STOXX CONSTRUCTION	.SXOE	SXOE
10	DOW JONES EURO STOXX NON-CYCL. GOODS & SERVICES	.SXHE	SXHE
11	DOW JONES EURO STOXX INSURANCE	.SXIE	SXIE
12	DOW JONES EURO STOXX TELECOM	.SXKE	SXKE
13	DOW JONES EURO STOXX MEDIA	.SXME	SXME
14	DOW JONES EURO STOXX BASIC RESOURCES	.SXPE	SXPE
15	DOW JONES EURO STOXX UTILITIES	.SX6E	SX6E
16	DOW JONES EURO STOXX AUTOMOBILES	.SXAE	SXAE

Art. 6 - RILEVAZIONI DEGLI INDICI

Le osservazioni sono effettuate mensilmente, l'ultimo giorno di ogni mese, e ogni periodo di riferimento è di 12 mesi.

Il **primo Periodo di Riferimento** considera rilevazioni mensili dal 30.06.2005 (incluso) al 31.05.2006 (incluso).

Il **secondo Periodo di Riferimento** considera rilevazioni mensili dal 30.06.2006 (incluso) al 31.05.2007 (incluso).

Il **terzo Periodo di Riferimento** considera rilevazioni mensili dal 30.06.2007 (incluso) al 31.05.2008 (incluso).

Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il prezzo di chiusura dell'Indice non viene pubblicato, il fixing viene effettuato secondo la convenzione *Modified Following* (*).

() La convenzione Modified Following prevede che la rilevazione venga fatta utilizzando il primo dato pubblicato successivamente se tale data appartiene ancora al mese di riferimento per il fixing. In caso contrario, viene utilizzato l'ultimo dato pubblicato nel mese di riferimento.*

Art. 7 - EVENTI DI TURBATIVA

Qualora ad una qualsiasi Data di Rilevazione si verifichi a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa (come di seguito definito) in relazione agli Indici, l'Agente di Calcolo procederà ad utilizzare, ai fini della determinazione della relativa cedola, in luogo del livello ufficiale di chiusura degli Indici alla data di rilevazione quale originariamente prevista, il livello ufficiale di chiusura degli Indici il primo Giorno di Mercato Aperto successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista e nel quale non sussista un Evento di Turbativa (e tale Giorno sarà considerato la Data di Rilevazione in luogo di quella originariamente prevista). In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva di un livello ufficiale di chiusura degli Indici potrà essere successiva al quinto Giorno di Mercato Aperto successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista. Conseguentemente, laddove l'Evento di Turbativa persista anche il quinto Giorno di Mercato Aperto successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista, tale quinto Giorno di Mercato Aperto sarà comunque considerato una Data di Rilevazione e l'Agente di Calcolo procederà comunque, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un livello di chiusura degli Indici, a valere quale livello ufficiale di chiusura degli Indici per tale data.

L'eventuale verificarsi di un Evento di Turbativa e lo spostamento della data di rilevazione rispetto a quanto originariamente previsto così come l'eventuale determinazione autonoma da parte dell'Agente di Calcolo di un livello ufficiale di chiusura degli Indici, verranno comunque tempestivamente resi noti dall'Emittente agli obbligazionisti.

Ai fini del presente regolamento e relativamente agli Indici, per "Evento di Turbativa" si intenderà il verificarsi in un Giorno di Mercato Aperto (i) di sospensioni o limitazioni imposte dalle relative borse valori sulle trattazioni relative alle azioni componenti gli Indici in oggetto ovvero (ii) di sospensioni o limitazioni imposte sul mercato Eurex sulle trattazioni relative ai contratti d'opzione od ai contratti *future* relativi agli Indici in oggetto, e sempre che tali sospensioni o limitazioni siano, a ragionevole giudizio dell'Agente di Calcolo, di sostanziale rilevanza.

Art. 8 – EVENTI STRAORDINARI INERENTI L'INDICE

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario, il Provider cessi, ovvero sospenda per qualsiasi motivo di calcolare e pubblicare gli Indici, e questo venga ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Provider, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, agli Indici quale calcolati e pubblicati da tale diverso soggetto, ed il termine "Provider" s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso soggetto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario, gli Indici vengano ad essere sostituiti da diversi indici che tuttavia, a ragionevole giudizio dell'Agente di Calcolo, siano determinati utilizzando una formula simile ovvero un metodo di calcolo simile ovvero comunque criteri simili a quelli utilizzati con riferimento agli Indici, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a tali nuovi indici, ed il termine "Indici" s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tali diversi Indici.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario il Provider venga ad effettuare una significativa modifica nelle formule o nei metodi utilizzati per il calcolo degli Indici o comunque modifichino significativamente gli Indici, l'Agente di Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, ai fini di tutto quanto previsto nel presente regolamento, in luogo del livello ufficiale di chiusura degli Indici come determinato e pubblicato dal Provider, il livello di chiusura degli Indici quale determinati e calcolati dall'Agente di Calcolo utilizzando le formule ovvero i metodi di calcolo degli Indici quali vigenti prima della modifica, nonché la composizione dell'Indice quale vigente prima della modifica (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata).

Ove l'Agente di Calcolo eserciti tale facoltà, lo stesso fornirà all'Emittente per le relative comunicazioni ogni informazione in merito.

L'eventuale verificarsi di un evento straordinario inerenti gli Indici, come sopra specificato, nonché le determinazioni adottate dall'Agente di Calcolo saranno comunicate agli obbligazionisti conformemente a quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 9 - AMMORTAMENTO E RIMBORSO

Le obbligazioni saranno rimborsate in unica soluzione alla data del 13/06/2008 al valore nominale e senza deduzione di spese.

A partire da tale data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni.

Art. 10 - REGIME FISCALE

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni.

Art. 11 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D.Lgs 24 Giugno 1998 n. 213.

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi avverranno a cura dell'Emittente per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

Art. 12 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 13 - GARANZIE

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 14 - AGENTE DI CALCOLO

FINANZATTIVA SIM S.p.A. opererà quale Agente di Calcolo ai fini dei precedenti Artt. 4, 6, 7 e 8.

Resta inteso che le determinazioni operate dall'Agente di Calcolo saranno informate a metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi degli eventi indicati nei suddetti articoli.

Art. 15 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 16 - VARIE

Si applica la legge e la giurisdizione Italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

La proprietà delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

AVVERTENZE ED ESONERO DA RESPONSABILITA' QUANTO ALL'UTILIZZO DEGLI INDICI DOW JONES EURO STOXX

STOXX e Dow Jones non hanno alcuna relazione con l'Emittente, eccetto i rapporti relativi alla concessione della licenza riguardo l'utilizzo degli Indici.

Gli Indici costituiscono marchi registrati, per il cui utilizzo è stato stipulato dall'Emittente un contratto di licenza.

STOXX Ltd. E Dow Jones & C Company Inc.:

- non sponsorizzano, garantiscono, vendono o promuovono il presente prestito obbligazionario;
- non raccomandano ad alcuno l'investimento nel presente prestito obbligazionario o in altri strumenti finanziari;
- non hanno alcuna responsabilità riguardo ovvero il potere di assumere alcuna decisione riguardo la durata, l'importo ed il prezzo del presente prestito obbligazionario;
- non hanno alcuna responsabilità riguardo l'amministrazione, la gestione ed il collocamento del presente prestito obbligazionario;

- non hanno riguardo e non hanno obbligo alcuno di aver riguardo agli interessi degli obbligazionisti in relazione alla determinazione, composizione o calcolo degli Indici;

STOXX e Dow Jones non avranno alcuna responsabilità in relazione al presente prestito obbligazionario. Segnatamente:

- STOXX e Dow Jones non rilasciano alcuna garanzia, implicitamente o esplicitamente riguardo il presente prestito obbligazionario e non assumono obbligo o garanzia alcuna in merito a quanto segue:
 - le performances attese dal presente prestito obbligazionario dagli obbligazionisti o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo degli Indici ed ai dati inclusi negli Indici;
 - l'accuratezza o completezza degli Indici e dei suoi dati;
 - l'adeguatezza per un fine o uso particolare degli Indici e dei suoi dati;
- STOXX e Dow Jones non avranno alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nella rilevazione degli Indici e dei suoi dati.
- STOXX e Dow Jones non avranno responsabilità alcuna in nessuna circostanza riguardo mancati profitti, risarcimenti, danni o perdite indirette, speciali e consequenziali, anche nell'ipotesi in cui STOXX o Dow Jones fossero consapevoli della circostanza che avrebbero potuto verificarsi.

Il contratto di licenza stipulato tra l'Emittente e STOXX Ltd è stato stipulato esclusivamente a beneficio dei medesimi contraenti e non a beneficio degli obbligazionisti o di alcuna parte terza.

Variazione Indici Paniere

Dow Jones Euro Stoxx Retail (codice SX1E) 20 settembre 2004 cessa calcolo indice viene sostituito da Dow Jones Euro Stoxx Retail Supersector (codice SXRE)

Dow Jones Euro Stoxx Cyclical Goods&Services (codice SX2E) 20 settembre 2004 cessa calcolo indice viene sostituito da Dow Jones Euro Stoxx Travel&Leisure Supersector (codice SXTE)

Dow Jones Euro Stoxx Non Cyclical Goods&Services (codice SXHE) 20 settembre 2004 cessa calcolo indice viene sostituito da Dow Jones Euro Stoxx Personal&Household Goods (codice SXQE)